

**Sentenza:** 8 novembre 2016, n.288

**Materia:** copertura delle leggi di spesa regionali

**Parametri invocati:** articolo 81 terzo comma Cost.

**Giudizio:** legittimità in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 "Legge di Stabilità regionale 2015"), articolo 1

**Esito:** non fondatezza della questione di legittimità sollevata

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

**Sintesi:** La norma regionale impugnata introduce nuove spese a carico del bilancio regionale e indica una loro parziale copertura nelle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della l.r. 14/2015 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), in materia di la tasse automobilistiche.

Il ricorrente deduce di avere, in precedenza, impugnato la l.r. 14/2015, perché, per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico, aveva introdotto un regime di tassazione di favore rispetto alla disciplina statale della tassa automobilistica, e sostiene che la norma di cui all'odierna impugnazione è illegittima *in via derivata*, posto che l'accoglimento delle questioni relative alla l.r. 14/2015 la priverebbe di copertura finanziaria, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, Cost.

Nelle more del giudizio, l'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della l.r. 14/2015 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 199/2016.

La Corte giudica non fondata la questione di legittimità sollevata dal governo poiché è evidente che l'illegittimità della l.r. 14/2015 ha determinato un incremento, anziché una riduzione, delle tasse automobilistiche percepite dalla Regione, perché ha fatto venire meno il regime di favore introdotto per i veicoli ultraventennali che, assoggettati invece alla disciplina statale, sono soggetti al pagamento di una tassa più onerosa.

Non è dunque corretta l'affermazione del ricorrente secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r.14/2015 *ha privato le maggiori provvidenze economiche previste con la legge regionale impugnata della fonte delle risorse economiche di copertura* e non sussiste l'illegittimità costituzionale *in via derivata*, posta a fondamento del ricorso.